



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

RPTU Rete Professioni Tecniche Umbria
info@pec.rptumbria.it

Ordine dei geologi della Regione Umbria
geologiumbria@pec.epap.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti della Provincia di Terni
oappc.terni_news@archiworldpec.it

Ordine Architetti Di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile

Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Terni
collegio.terni@geopec.it

Anci Umbria
anciumbria@postacert.umbria.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

CAA Confagricoltura
confagricoltura@pec.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
ciaumbria@legalmail.it

e p.c. Ministero della Cultura - direzione
generale archeologia belle arti e
paesaggio - soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio
dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Assessore all'energia, all'ambiente,
all'adattamento e mitigazione dei
cambiamenti climatici, alle politiche del
paesaggio e alla programmazione
urbanistica

Oggetto: Decreto Legge 21 novembre 2025 n.175 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” e L.R. 16 Ottobre 2025 n.7 “Misure Urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro – Chiarimenti applicativi.

La presente nota è finalizzata ad agevolare l'applicazione della normativa attualmente vigente in materia di fonti di energia rinnovabile, in un quadro normativo in forte evoluzione, sulla base anche di più richieste pervenute dai comuni e dagli operatori del settore.

Si fa in particolare riferimento al Decreto Legge 21 novembre 2025 n.175 recante *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*, entrato in vigore il 22 novembre 2025, con cui si apportano significative modifiche al Dlgs 190/2024 (“Testo Unico Rinnovabili”) e le sue ricadute dirette sulla vigente L.R. 16 Ottobre 2025 n.7 *“Misure Urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”*.

Premesso che la discussione sul recente D.L. sopra richiamato è ancora aperta e che quindi con molta probabilità subirà delle modifiche in sede di conversione in legge, si ritiene offrire delle indicazioni per questa fase transitoria per una applicazione coerente delle normative in vigore

In particolare il citato D.L. 175/2025, oltre ad intervenire in materia di crediti d'imposta del Piano Transizione 5.0 (Art.1), apporta delle modifiche alla individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art.2 comma 1) rispetto alla previgente normativa (Art.20 comma 8 del D.Lgs.199/2021), definisce i criteri per l'individuazione delle ulteriori aree idonee da parte delle Regioni (Art.2 comma 4) modificando e integrando il D.Lgs.190/2024 “Testo Unico Rinnovabili”.

Premesso quanto sopra si fa presente il D. Lgs.190/2024, che si pone quale norma di principio statale, nella sua attuale riformulazione condotta dal citato D.L.175/2025 e dall'ulteriore D. Lgs.178/2025 (non incidente sulle previsioni del D.L.175/2025, ed entrato in vigore dall'11 dicembre 2025) “ricostruisce” un quadro normativo nuovo per l'individuazione delle sole “aree idonee” per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica.

Considerato quindi il principio di gerarchia delle fonti, secondo cui le norme statali di principio prevalgono sulla disciplina regionale, si rappresenta che:

la normativa regionale di cui alla L.R.7/2025, che dovrà essere adeguata al nuovo quadro normativo che sarà definitivo con la conversione entro il 20 gennaio del d.l. 175/25, risulta attualmente applicabile per gli aspetti non in contrasto con la norma statale sopraggiunta.

Posto quanto sopra la norma statale, ad oggi, individua solo **“Aree idonee”** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e fornisce principi e criteri per le Regioni ai fini dell'individuazione, tramite propria legge, delle ulteriori aree idonee.

Alla luce di quanto sopra, nelle more della conversione in legge del D.L.175/2025, devono pertanto ritenersi **disapplicati**:

- l'art.4 *Aree non idonee* della L.R. 7/2025
- l'art.5 *Prevalenza del principio di idoneità* della L.R. 7/2025
- per gli ulteriori articoli della L.R. 7/2025 tutto ciò che risulti in contrasto con il D. Lgs.190/2024.

Mentre per la classificazione di **“Area Idonea”** dovranno essere considerate:

- le **aree idonee di definizione statale** di cui all'art.11-bis del D. Lgs.190/2024 così come introdotto dall'art.2 del D.L.175/2025;
- le **aree idonee di definizione regionale** di cui all'art.3 *Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile* della L.R.7/2025 **qualora non in contrasto con l'art.11-bis del D. Lgs.190/2024** così come introdotto dall'art.2 del D.L.175/2025.

Relativamente ai regimi amministrativi è utile ricordare che nelle **aree idonee** è applicabile un regime “semplificato” così come previsto dall’ Art.11-quater del D.L.175/2025 (*Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee*), come previsto al comma 1 dello stesso articolo che recita:

“1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’allegato C che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità precedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.”

Si ritiene quindi porre in evidenza quanto indicato al comma 3 del sopra richiamato Art.11-quater:

“3. Il comma 1 (n.d.r. il regime semplificato) si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, il comma 1 non si applica”, che chiarisce quindi che **le procedure semplificate si applicano esclusivamente agli impianti che ricadono interamente in un’area idonea, in tutti gli altri casi occorre applicare la procedura ordinaria.**

Distinti Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Sabrina Scarabattoli

VISTO:

Il Direttore Ing. Gianluca Paggi